

**DISPOSIZIONI  
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**  
eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti nel "Piano degli Interventi" in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno (di seguito "Piano"), eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato.

**PARTE I – INTERVENTI DI TIPO A**

La presente parte I delle disposizioni si applica agli interventi di Tipo A come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera a) dell'OCDPC. n. 482/2017, ovvero gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite.

Per ogni intervento eseguito dai soggetti attuatori il Piano individua il Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore").

**Art. 1 – Richiesta del Finanziamento**

1. Ogni soggetto attuatore richiede il contributo, nei limiti dell'importo ammesso, presentando al Settore la documentazione di seguito specificata. Si precisa che:
  - a) gli originali di tutti gli atti e documenti sotto indicati restano presso il soggetto che li ha emessi;
  - b) la trasmissione della documentazione, oltre che anticipata in forma digitale, deve avvenire in forma cartacea in duplice copia conforme.
2. L'erogazione del contributo da parte del Commissario delegato avviene sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso ed il danno subito.
3. Il contributo di autonoma sistemazione o sistemazione alloggiativa alternativa è calcolato sulla base degli importi stabiliti dall'art. 2 OCDPC n. 482/2017 con riferimento al numero di giorni effettivi di evacuazione come risultano dall'ordinanza sindacale che ha disposto l'evacuazione del nucleo familiare e il suo successivo rientro nell'abitazione. Il periodo massimo per il contributo di autonoma sistemazione è la durata dello stato di emergenza come previsto dall'art. 2 OCDPC n. 482/2017. Il Soggetto attuatore deve presentare:
  - a) tabelle di cui ai Modelli A1 (autonoma sistemazione) o A2 (sistemazione alloggiativa alternativa), sottoscritte dal responsabile del procedimento;
  - b) ordinanze sindacali di evacuazione e di revoca della evacuazione;
  - c) determina di affidamento del servizio in caso di sistemazione alloggiativa alternativa;
  - d) fattura in caso di sistemazione alloggiativa alternativa;
  - e) atto/i di liquidazione;
  - f) mandato/i di pagamento quietanzati.
4. Per le spese di soccorso il Soggetto attuatore deve presentare:
  - a) tabella di cui al modello A3, sottoscritta dal responsabile del procedimento;
  - b) atti che dispongono la spesa (verbale di somma urgenza, delibera giunta comunale, determina dirigenziale);
  - c) fatture o scontrini fiscali dettagliati comprovanti la spesa: per la fornitura di carburante dei mezzi di soccorso o di consumo dell'energia elettrica, la fattura emessa dal soggetto fornitore deve indicare i giorni specifici a cui si riferisce il consumo, tale da giustificare l'importo liquidato;
  - d) atto/i di liquidazione;

- e) mandato/i di pagamento quietanzato.
5. Per alcune fattispecie particolari di spese o interventi, è necessario compilare il modello A4 e precisamente:
1. Forniture di carburante dei mezzi di soccorso o di consumo di energia elettrica: il responsabile del procedimento nel modello A4 specifica l'importo della spesa determinata dall'evento in relazione ai giorni dell'emergenza;
  2. Riparazione di mezzi di soccorso degli enti: il responsabile del procedimento nel modello A4 fa risultare l'utilizzo del mezzo dell'ente durante l'evento e il nesso di causalità tra la rottura del mezzo ed il suo impiego in emergenza per le attività di soccorso. Il contributo è ammissibile solo per la riparazione effettuata successivamente all'evento. E' necessaria determina di impegno, fattura e mandato quietanzato;
  3. Utilizzo di scorte di magazzino: per le scorte di magazzino utilizzate durante l'evento (sacchi di sabbia, materiale di consumo, attrezzature ....) il responsabile del procedimento nel modello A4 specifica:
    - la quantità delle scorte utilizzate durante l'evento (numero, peso ....);
    - il nesso di causalità tra l'utilizzo e l'evento (esempio: sacchi utilizzati per arginatura, oppure attrezzatura sostituita a seguito di rottura provocata da alluvione....);
    - la quantità delle scorte riacquistate;E' ammessa a contributo soltanto la spesa relativa al riacquisto delle scorte consumate durante l'evento, con data successiva all'evento medesimo.  
E' necessaria determina di impegno, fattura e mandato quietanzato.
  4. Intervento eseguito nell'ambito di contratto di manutenzione: nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento di soccorso sia stata svolta in forza di un contratto di manutenzione già in essere tra l'ente ed un operatore economico, il responsabile del procedimento nel modello A4 specifica:
    - il tipo di attività svolta in emergenza allegando il contratto di manutenzione che la prevede al verificarsi di una situazione di emergenza;
    - il corrispettivo che nell'ambito di tale contratto sia imputabile all'attività svolta in emergenza, ove non sia già ricompreso nel corrispettivo previsto per il contratto stesso;
    - la fattura riferita all'attività svolta in emergenza oppure la fattura complessiva del contratto di manutenzione con specificazione della quota attribuibile all'attività svolta in emergenza.E' necessaria determina di impegno, fattura e mandato quietanzato.
  5. Intervento di soccorso eseguito in amministrazione diretta: per l'impiego degli operai non sono finanziabili le spese relative alle ore di straordinario e di missione, nonché quelle relative alla loro retribuzione ordinaria che restano a carico del singolo Soggetto che li impiega. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto di materiali di consumo o al nolo di mezzi. A tal fine il responsabile del procedimento nel modello A4 specifica:
    - il tipo di attività svolta in emergenza dagli operai
    - la mancata copertura finanziaria delle predette spese con altre risorse (regionali, europee ...)E' necessaria la determina di impegno, la fattura e il mandato quietanzato.
6. Per tutte le spese di cui sopra, qualora il soggetto attuatore benefici di acconti, ai sensi del successivo art 3, occorre che, al momento della trasmissione della documentazione contabile al Settore, comunichi allo stesso l'imputazione totalitaria o di quota parte delle fatture/scontrini/altra documentazione contabile ai singoli mandati di pagamento degli acconti.

#### **Art. 2 – Controllo della richiesta di contributo**

1. Il Soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario delegato l'adozione degli atti necessari per destinare le risorse residue in coerenza con le necessità del contesto emergenziale, comunica tempestivamente al Settore il delinearsi di situazioni che, relativamente allo specifico intervento del Piano, prospettino l'utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano.
2. Il Settore esegue sulla richiesta di contributo i controlli circa:
  - corrispondenza degli importi richiesti con quelli finanziati dal Piano;
  - completezza e correttezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto all'art. 1.

3. Il Settore potrà eseguire controlli a campione in loco, anche sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio del Commissario.
4. Possono essere, altresì, effettuati controlli a campione dal Nucleo di controllo di cui all'art. 15 della PARTE II delle presenti disposizioni.

### **Art. 3 – Liquidazione**

1. Il Settore verifica la documentazione presentata a corredo della richiesta di liquidazione e nel limite del contributo ammesso nel Piano, provvede alle liquidazioni direttamente a favore dei soggetti attuatori.
2. Qualora l'importo richiesto dal soggetto attuatore sia diverso da quello ammesso nel Piano:
  - a) se è superiore: si procede alla liquidazione dell'importo previsto da Piano riservandosi la possibilità di ammetterlo a finanziamento, anche parziale, in base ad una successiva rimodulazione, tenuto conto delle economie accertate sugli interventi già finanziati;
  - b) se è inferiore: viene rideterminato il contributo nel minor importo accertando per il rimanente l'economia.

Per la liquidazione il Settore richiede con nota interna al Settore Contabilità la predisposizione del mandato. Il mandato viene emesso sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Previa giustificata e motivata richiesta da parte del responsabile del procedimento, può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
  - a) acconto del 70% dell'importo finanziato a seguito della richiesta del responsabile del procedimento del Soggetto attuatore che attesti anche la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso ed il danno subito, allegando i modelli di cui all'art. 1 compilati con le informazioni disponibili alla data della richiesta.
  - b) ulteriore acconto del 20% dell'importo finanziato, su richiesta del responsabile del procedimento del Soggetto attuatore che attesti l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione giustificativa indicata al precedente art.1, limitatamente all'importo utilizzato pari al 75% del primo acconto.
  - c) saldo a seguito della trasmissione completa della documentazione indicata al precedente art. 1.

### **Art. 4 – Rendicontazione**

1. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per ogni intervento di propria competenza per il quale sia intervenuta l'anticipazione di cui al precedente art. 3, comma 3, il Soggetto attuatore presenta al Settore la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa, nella tempistica meglio esposta al comma 6.
3. La documentazione necessaria è quella indicata al precedente art. 1.
4. Il Settore, previo riscontro della completezza e pertinenza della documentazione ricevuta dal soggetto attuatore, consegna al Settore Contabilità, o all'eventuale soggetto esterno individuato dal Commissario delegato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quanto stabilito dall'OCDPC n. 482/2017, per il supporto nella verifica e collazionamento della rendicontazione, la relativa documentazione in copia conforme, mantenendone copia conforme per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede alla verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato durante l'anno o allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del soggetto attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, o dal soggetto esterno di cui sopra, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.

6. Il soggetto attuatore deve fornire la documentazione rendicontativa al Settore in tempo utile al fine di rispettare la tempistica di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte del Commissario agli organi della Ragioneria dello Stato. A tal fine, a cadenza bimestrale, il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 15 settembre, il 31 ottobre ed il 31 dicembre, il soggetto attuatore trasmette la documentazione giustificativa. Il Settore, previa verifica di completezza e pertinenza, trasmette al Settore Contabilità la documentazione pervenuta entro 10 giorni dalle date di cui prima.
7. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

## **PARTE II – INTERVENTI DI TIPO B e C**

La presente parte II delle disposizioni si applica agli interventi di Tipo B e C come definiti dall'art. 1, comma 3, lettere b) e c) dell' OCDPC n. 482/2017, ovvero le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi (Tipo B) e gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (Tipo C).

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, finalizzate all'attuazione delle opere previste dal Piano.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nei giorni 9 e 10 settembre 2017 ai fini di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Per ogni intervento attuato eseguito dai soggetti attuatori il Piano individua il Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore").
4. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:
  - la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
  - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
  - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
  - i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
  - la rendicontazione dell'intervento;
  - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
5. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano; salvo esplicita autorizzazione del Commissario delegato, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico del Soggetto attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.
6. Ciascun Soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, individua, all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e lo comunica al Settore. In deroga all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile, ove strettamente necessario, individuare il RUP tra soggetti idonei estranei al soggetto attuatore, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali.
7. Sono a carico del R.U.P. tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
8. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone preventiva comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
9. A tali interventi si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
10. Il Soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, anche le ulteriori deroghe di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017 non disciplinate dalle presenti disposizioni o da integrazioni successive.

## **Art. 2 - Progettazione**

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e ss D.Lgs. 50/2016, per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e onnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano. La suddetta quota del 10% può essere elevata fino al massimo del 15% solo previo parere del Settore. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per affidare la verifica del progetto a strutture esterne di cui all'articolo 26 comma 6 D.Lgs. 50/2016. Le somme sopradette sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore in sede di verifica di cui al successivo comma 8.
2. Il Soggetto attuatore, in applicazione dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, omette, salvo casi specifici, i primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, limitando altresì le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali allo stretto necessario per salvaguardare la qualità della progettazione in relazione al contesto emergenziale.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara ed è riportato tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento. La ripartizione di tale fondo avviene secondo il regolamento del soggetto attuatore. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario, compreso l'affidamento di incarichi per il supporto all'attuazione e monitoraggio del Piano.
4. Il Soggetto attuatore, anche qualora siano stati elaborati precedenti livelli di progettazione, sottopone a verifica, salvo casi specifici, soltanto il livello progettuale posto a base di gara. La verifica, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere effettuata dagli uffici tecnici del Soggetto attuatore, anche non dotati di un sistema interno di qualità, sia qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni che interni.
5. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Con specifico riferimento agli interventi attuati in somma urgenza, il prezzo della lavorazione così ottenuto dovrà essere oggetto di negoziazione con l'impresa, al fine di individuare il ribasso, ovviamente non nullo, da applicare alla stessa e definire il prezzo congruo ed equo della prestazione. E' ammessa la non applicazione di alcun ribasso soltanto per le voci di lavorazione presenti nel prezzario e, comunque, previa adeguata e specifica motivazione e giustificazione. Si ricorda altresì che, in caso di disaccordo con l'Impresa, dovrà essere applicato un ribasso del 20 %. Qualora, a causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, sia necessario adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario, né dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio del Commissario specificando la motivazione e allegando la documentazione giustificativa e le relative ricerche di mercato.
7. I Soggetti attuatori, comunicano tempestivamente, e comunque prima dell'approvazione del livello progettuale, se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche, se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e se necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA.

8. Completato il livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, i Soggetti attuatori trasmettono il progetto al Settore che verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:
- sia coerente con quanto previsto dal Piano e dalle presenti disposizioni;
  - rispetti i limiti del finanziamento assegnato;
  - rispetti il limite del 10% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite.

### **Art. 3 - Approvazione dei progetti**

1. Il Soggetto attuatore per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 13 dell'OCDPC n. 482/2017.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 del sopra citato art. 13:
  - a) la partecipazione degli interessati, compresa quella di cui agli articoli 11 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è effettuata, in deroga alle citate disposizioni, pubblicando, per dieci giorni, sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sul BURT, un avviso in cui:
    - si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio;
    - si specifica che l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
    - viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si comunica che eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto, al Settore, entro i successivi dieci giorni.All'avviso è allegata una planimetria indicante l'ingombro dell'opera, comprese le aree soggette ad occupazione temporanea. Non sono previste, a prescindere dal numero di interessati, comunicazioni personali o altre forme di avviso.
  - b) Le osservazioni degli interessati sono valutate ai fini dell'approvazione del progetto, eventualmente anche nell'ambito della conferenza di servizi. L'ordinanza con cui si approva il progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui alla precedente lettera a).
  - c) L'ordinanza di approvazione del progetto, seppur immediatamente efficace, dovrà essere pubblicata, per quindici giorni, sull'Albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicata sul BURT, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, in deroga allo stesso articolo.
3. Qualora si proceda con conferenza di servizi, la determinazione conclusiva della stessa, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'ordinanza commissariale di approvazione del progetto, alla quale verrà allegato il verbale della conferenza. In deroga agli articoli 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/90, la suddetta ordinanza, nonché tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono immediatamente efficaci, anche in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul BURT e il termine di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, è ridotto a cinque giorni e decorre dalla suddetta data di pubblicazione.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 del sopra citato art. 13, in deroga all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, è ricondotta l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico. A tal fine, qualora la documentazione progettuale, redatta anche da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 25, o comunque le informazioni in possesso del Soprintendente evidenzino un interesse archeologico, il Soprintendente formula le necessarie indicazioni progettuali, eventualmente prescrivendo la sorveglianza archeologica durante determinate e specifiche fasi di scavo oppure, previa specifica motivazione, specifiche e limitate indagini archeologiche da effettuarsi successivamente all'approvazione del progetto, anche contestualmente all'esecuzione dei lavori.

5. In deroga all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le amministrazioni e i soggetti competenti, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete, sono obbligati a pronunciarsi sul tracciato e la localizzazione dell'opera entro dieci giorni dall'invio da parte del Soggetto attuatore di una planimetria indicante l'ingombro dell'opera. I gestori di servizi pubblici, entro lo stesso termine di dieci giorni, dovranno fornire il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze nonché, entro venti giorni dalla successiva richiesta del Soggetto attuatore, trasmettere il progetto di risoluzione delle interferenze. Gli oneri connessi a interferenze non segnalate restano a carico dell'ente gestore. Restano ferme le responsabilità e gli oneri a carico degli enti gestori individuate dal citato art. 27.
6. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente non decida di esentarlo da tale procedura ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente provvede a convocare la conferenza di servizi, secondo le procedure e i termini di cui all'art. 13 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento, nonché il provvedimento di VIA.
7. In deroga al Regolamento DPGR 36/R del 9 luglio 2009 e alla Delibera regionale n. 1179 del 15/12/2014, i Soggetti attuatori possono chiedere che i progetti, in alternativa al deposito su PORTOS, possono essere depositati in forma cartacea presso il Settore Sismica. La richiesta motivata è effettuata al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario che si esprime sentito il Settore e il Settore Sismica.

#### **Art. 4 – Procedure espropriative**

1. Per gli interventi attuati dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari.
2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001, ove non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, sono ridotti della metà.
3. Le comunicazioni previste dagli articoli da 6 a 25 e dall'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, ove effettuate nei confronti dei singoli proprietari, sono assolte mediante raccomandata con avviso di ricezione.
4. In deroga all'art. 15 del D.P.R. n. 327/2001, i tecnici del Soggetto attuatore, nonché tecnici privati incaricati, senza necessità di ulteriore autorizzazione, possono introdursi nell'area privata interessata. A tal fine il Soggetto attuatore comunica al proprietario i nominativi delle persone che si introdurranno nella proprietà almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
5. Il Soggetto attuatore procederà all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001. In deroga a tale art. 22-bis, il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza può non contenere l'indennità da offrire in via provvisoria; in tal caso il decreto che determina in via provvisoria l'indennità dovrà essere notificato non oltre sessanta giorni dall'effettiva immissione in possesso.
6. Per le occupazioni di urgenza, sia temporanea che preordinata all'esproprio, delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione.
7. Ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore. Ai proprietari di tali aree è corrisposta una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementata fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica.



### **Art. 5 - Disposizioni generali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Soggetto attuatore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse allo stato di emergenza, in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 482/2017.
2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
  - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte o l'avviso per le procedure negoziate precedute da avviso, ai sensi del comma 5 e dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
  - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale non preceduta da avviso) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di procedura negoziata diretta), ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 6.
5. Ove, ai sensi degli articoli 6 e 7, si proceda a procedura aperta o a procedura negoziata preceduta da avviso (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui all'art. 6 per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario), il bando o l'avviso dovranno essere pubblicati sul Profilo del committente del Soggetto attuatore, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).
6. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 6, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli articoli 7, 8 e 9, i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nella procedura negoziata preceduta da avviso e per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti, per le procedure negoziate, nel comma 8, e quelli stabiliti per le procedure aperte dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Per le procedure negoziate di cui agli articoli 7, 8 e 9:
  - in caso di selezione degli operatori mediante avviso pubblico, l'avviso deve essere pubblicato sul profilo di Committente, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA) per almeno cinque giorni consecutivi. Il termine minimo di presentazione delle offerte è stabilito in almeno sette giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante inviti diretti, il termine minimo per la presentazione delle offerte è stabilito in almeno dieci giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante avviso pubblico, è possibile procedere, mediante sorteggio pubblico, a selezionare gli operatori economici da invitare.
9. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui agli articoli 7, 8 e 9:
  - è ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo, in deroga all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - resta ferma, ai fini dell'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, la disciplina di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'aggiudicazione, in deroga all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10, il Soggetto attuatore:

- a) procede alla stipula del contratto solo dopo l'avveramento della condizione relativa all'aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;
  - b) autorizza l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto, effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. In deroga all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni ivi previsto, oltreché nei casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32, in caso di procedure senza pubblicazione di bando di gara. Si applica comunque il comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. In parziale deroga all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per interventi attuati in somma urgenza che, alla data prevista per la redazione della perizia giustificativa risultano già conclusi senza contestazioni da parte dell'affidatario, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
14. Negli appalti ricompresi nel Piano di cui alle presenti disposizioni non si applica l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. Qualora il Soggetto attuatore, successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi, attivi un intervento, parte di esso (stralcio) o servizi necessari o propedeutici alla sua realizzazione, secondo le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ne dà immediata comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
16. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

**Art. 6 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.225.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 Euro, il Soggetto attuatore può procedere con le seguenti modalità:
- a) procedura aperta;
  - b) forme di pubblicità:
    - è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
    - è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5.

**Art. 7 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
- a) per importi inferiori a 150.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) per importi pari o superiori a 150.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.225.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni.
2. Ove si ricorra alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1 è facoltà del Soggetto attuatore procedere ad inviti diretti degli operatori economici da consultare oppure alla selezione degli operatori mediante avviso pubblico, invitando un numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dall'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In alternativa alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1, e per le stesse soglie d'importo, è possibile far ricorso a procedura aperta con l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dall'art. 5.

#### **Art. 8 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento delle forniture e dei servizi in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
  - a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 209.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque, selezionati mediante invito diretto o mediante avviso pubblico.

#### **Art. 9 – Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per le prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente ai servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il Soggetto attuatore può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:
  - a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 209.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, selezionati mediante invito diretto o mediante avviso pubblico.

#### **Art. 10 – Controlli sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

1. I controlli sui requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per gli appalti di forniture, servizi e lavori pubblici di qualsiasi importo, possono essere effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario.

#### **Art. 11 – Rimodulazione del quadro economico e modifiche contrattuali**

1. Il Soggetto attuatore, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore.
2. I Soggetti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che non prevedono aumento di spesa o prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali modifiche devono essere comunque trasmesse al Settore corredate della relativa documentazione (perizia di variante e atto di approvazione della stessa).
3. Per tutte le altre modifiche non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 2, e che comunque determinano un aumento della spesa, i soggetti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui al comma 8 dell'articolo 2 delle presenti disposizioni. Il Soggetto attuatore trasmette poi al Settore la modifica contrattuale approvata.

4. Le economie a seguito dei ribassi d'asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai sensi del comma 1 sono destinati per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali occorrenze relative all'attuazione del Piano, per l'altro 50% possono essere destinate, nel rispetto delle procedure di cui all'O.C.D.P.C. n. 482/2017, al finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili.
5. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore, utilizzando il modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico. A tali comunicazioni il Soggetto attuatore allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti, anche di pubblicità e comunicazione, previsti all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 – Attivazione degli interventi in somma urgenza**

1. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili e con riferimento alle specifiche tempistiche, anche agli interventi attuati in somma urgenza.
2. Per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi il termine per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e il termine per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 del citato art. 163 decorrono dall'ordinanza di approvazione del Piano.
3. Il Soggetto attuatore, prima dell'adozione dell'atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto, chiede al Settore, allegando la perizia giustificativa comprensiva dei prezzi unitari utilizzati, il parere di coerenza con il Piano e con le presenti disposizioni che il Settore rilascerà entro 7 giorni dalla richiesta.
4. In coerenza con quanto sopra, per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi, il Soggetto attuatore, entro 30 giorni da tale data, provvede alla pubblicazione degli atti sul profilo di committente del Soggetto attuatore e, ai sensi e a parziale deroga del *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici* del 15 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), alla trasmissione degli stessi atti all'ANAC.
5. Qualora la perizia giustificativa richieda il perfezionamento della stessa sotto il profilo amministrativo (acquisizione pareri, autorizzazione o nulla osta, disponibilità aree, ...), l'atto di approvazione della stessa e di affidamento del contratto ne darà atto e rimanderà al successivo atto di dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione/collaudato ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la verifica di tale perfezionamento, nonché l'approvazione di eventuali modifiche progettuali e finanziarie.
6. Per i servizi e le forniture attivati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 vale, di norma, lo stesso limite di € 100.000,00 presente negli articoli 8 e 9 delle presenti disposizioni, salvo particolari situazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
7. La perizia giustificativa dovrà comprendere, tra l'altro, in caso di lavori: le relazioni e le tavole grafiche necessarie a definire l'intervento, il computo metrico, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento e le eventuali analisi in coerenza con l'art. 2, comma 6, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto ove previsto; in caso di servizi e forniture dovrà comprendere una relazione esplicativa ed, eventualmente, le tavole grafiche necessarie, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento, anche con riferimento alle tabelle dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto ove previsto

#### **Art. 13 – Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo avviene a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17.

2. Per interventi di importo superiore a € 75.000,00, può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
  - a) acconto del 30% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione: quadro economico aggiornato, atti di approvazione del progetto, atti di affidamento di incarichi e lavori, contratto e verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il modello U1 allegato alle presenti disposizioni;
  - b) ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 17 comma 2, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa, dovranno essere inoltrate utilizzando il modello U2 allegato alle presenti disposizioni;
  - c) saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17.
  - d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dal soggetto attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione alle procedure di esproprio. Nella richiesta dovrà essere indicata la data prevista di consegna dei lavori, che comunque non potrà essere oltre tre mesi dalla data della richiesta stessa, nonché le motivazioni per le quali non risulti possibile procedere alla consegna degli stessi. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva richiesta di liquidazione.
3. Per interventi attuati in somma urgenza, di importo superiore a € 75.000,00, può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
  - a) acconto del 30% dell'importo risultante dalla perizia giustificativa, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione: verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di casualità tra l'intervento e l'evento), perizia giustificativa comprensiva dei prezzi unitari utilizzati e verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura, dovrà essere inoltrata utilizzando il modello S1 allegato alle presenti disposizioni.
  - b) ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico della perizia giustificativa su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 17 comma 3, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dall'atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto, dal contratto sottoscritto e dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa, dovranno essere inoltrate utilizzando il modello S2 allegato alle presenti disposizioni.
  - c) saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17.
4. Resta comunque facoltà del Commissario delegato definire, nel rispetto dell'OCDPC n. 482/2017, specifiche modalità di erogazione per particolari esigenze e/o interventi.
5. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte del Soggetto attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto esecutivo e alle finalità dell'intervento, nonché, ove richiesto, della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.
6. Le richieste di erogazione sono trasmesse al Settore che, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto assolvimento dell'obbligo di monitoraggio, inoltra le richieste di liquidazione al Settore Contabilità per la relativa erogazione.
7. Qualora il soggetto attuatore benefici di acconti, ai sensi dei precedenti commi, occorre che, al momento della trasmissione della documentazione contabile al Settore, comunichi allo stesso l'imputazione totalitaria o di quota parte delle fatture/scontrini/altra documentazione contabile ai singoli mandati di pagamento degli acconti.

#### **Art. 14 – Monitoraggio e controllo sull’attuazione dell’intervento**

1. I soggetti attuatori provvedono entro 7 giorni dall’ordinanza che approva il Piano degli interventi all’invio del cronoprogramma dell’intervento redatto sulla base del modello DS-C allegato, al Settore.
2. I Soggetti attuatori provvedono, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, all’invio, al Settore, del programma di esecuzione dei lavori e dei relativi eventuali aggiornamenti, redatti dall’esecutore e approvati dal direttore dei lavori. Per gli interventi attivati in somma urgenza il Soggetto attuatore invia al Settore il programma di esecuzione dei lavori entro 10 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, ovvero, per le somme urgenze già attivate e non concluse alla data di approvazione del Piano, entro 10 giorni dall’approvazione del Piano.
3. I Soggetti attuatori, immediatamente a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, trasmettono al Settore il quadro economico dell’intervento al netto del ribasso d’asta con indicato il ribasso d’asta conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda alla rimodulazione di cui al comma 1 del precedente art. 11, ne dà contestuale comunicazione allegando il quadro economico rimodulato.
4. Gli interventi sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni, del cronoprogramma di cui al precedente comma 1 e delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore. Il soggetto attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.
5. Per ciascun intervento è individuato all’interno del personale del Settore un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore con cadenza almeno trimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell’intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall’Ufficio del Commissario, ed in particolare comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.
7. Il Soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario delegato l’adozione degli atti necessari per destinare le risorse residue in coerenza con le necessità del contesto emergenziale, comunica tempestivamente al Settore il delinearsi di situazioni che, relativamente allo specifico intervento del Piano, prospettino l’utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano.
8. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.
9. Il referente regionale collabora con il Settore Protezione Civile e riduzione del rischio alluvioni e con il Settore Contabilità al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio.
10. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.
11. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'O.C.D.P.C. 482/2017 con risorse del Governo - Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e della Regione Toscana".
12. Qualora, nell’ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l’attuazione degli interventi, ne dà comunicazione al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario. Il Coordinatore dell’Ufficio del Commissario, valutato quanto comunicato dal settore e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell’ente attuatore, ne dà comunicazione al Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida il Soggetto attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni.

Scaduto tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce al Soggetto attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione del Soggetto attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico del Soggetto attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

#### **Art. 15 – Nucleo di controllo**

1. E' costituito il Nucleo di controllo composto dal personale afferente alle strutture costituenti l'Ufficio del Commissario, nonché agli Uffici del Genio Civile. Il personale costituente il Nucleo, che può variare in base alla tipologia di intervento, è definito dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, su proposta dei direttori interessati. Il referente regionale dello specifico intervento partecipa ai lavori del Nucleo. Il Nucleo può altresì avvalersi di soggetti esterni individuati dal Commissario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quanto stabilito dall'O.C.D.P.C. 482/2017.
2. Il Nucleo di controllo effettua controlli a campione aventi ad oggetto:
  - a) la verifica del nesso di causalità tra l'intervento e l'evento;
  - b) la coerenza tra il cronoprogramma delle lavorazioni, il finanziamento stanziato e il progetto/perizia giustificativa, con l'obiettivo di individuare situazioni che prospettino l'utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano;
  - c) il generale rispetto delle presenti disposizioni;
3. Il Nucleo di controllo, tramite il referente regionale, chiede al Soggetto attuatore eventuali chiarimenti. Le erogazione nei confronti del Soggetto attuatore sono sospese fino al ricevimento dei chiarimenti chiesti.
4. Il Nucleo di controllo, su specifica richiesta del Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, anche su segnalazione del referente regionale, effettua il controllo su specifici interventi.
5. Il Nucleo può altresì verificare, su specifici interventi segnalati dall'Ufficio del Commissario, la coerenza tra le necessità e il finanziamento disponibile, al fine di attivare tempestivamente eventuali richieste di rimodulazione del Piano ovvero di individuare lotti funzionali da realizzare con le risorse disponibili.

#### **Art. 16 – Procedura per la caratterizzazione del materiale scavato/rifiuto**

1. In deroga all'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006, a fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di raggruppamento del rifiuto prodotto per svolgere le attività di caratterizzazione e controllo per la corretta classificazione del rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di destinazione al trattamento e/o smaltimento definitivo, il Soggetto attuatore, previa comunicazione all'Ufficio del Commissario (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti), può individuare opportuna area destinata a svolgere le attività di deposito temporaneo per il raggruppamento dei rifiuti. E' fatta salva ogni altra disposizione e prescrizione di cui all'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006.
2. La comunicazione del Soggetto attuatore dovrà avere i seguenti contenuti:
  - a) il titolo dell'intervento, l'indirizzo del cantiere, l'impresa esecutrice;
  - b) dichiarazione che il cantiere non ha spazi dedicati ad ospitare i rifiuti che vengono prodotti per quantità di quest'ultimi, per la mancanza di condizioni di adeguati presidi ambientali oppure per assenza di spazi in cantiere;
  - c) l'indirizzo dell'area individuata per svolgere le operazioni di deposito temporaneo di rifiuti motivandone la scelta (ad esempio perchè prossima all'impianto di destinazione finale) e il titolo in base al quale il soggetto attuatore/impresa ha la disponibilità di tale area
3. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal cantiere dovrà essere dedicato alle operazioni di raggruppamento dei rifiuti prodotti dall'attività di scavo, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti. Il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente.

4. Presso il deposito temporaneo il rifiuto dovrà essere raggruppato per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica per ogni lotto al fine di dare evidenza di un controllo del rifiuto prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo avvio a trattamento o smaltimento ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Tali procedure saranno definite tra il soggetto attuatore e l'Impresa e comunicate all'Ufficio del Commissario (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti)
5. Al fine del trasferimento del rifiuto presso l'area individuata quale deposito temporaneo ogni viaggio dal luogo di cantiere all'area di destinazione deve essere accompagnato da un documento di trasporto (oltre che da una copia della comunicazione di cui al precedente comma 2) in cui sono riportate le stesse informazioni previste dall'art. 193 del D.lgs 152/2006 al fine di fornire massima trasparenza dell'attività di raggruppamento del rifiuto nel deposito temporaneo. A tal fine potranno essere impiegati i modelli dei formulari di trasporto rifiuti. Nelle note del documento di trasferimento dovrà essere indicato il riferimento alla presente ordinanza commissariale. Il registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto dalla società detentore del rifiuto presso l'area di raggruppamento del rifiuto.

#### **Art. 17 – Rendicontazione**

1. Per ogni intervento di propria competenza il Settore, previo riscontro della completezza e pertinenza della documentazione ricevuta dal soggetto attuatore, presenta al Settore Contabilità o all'eventuale soggetto esterno individuato dal Commissario delegato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quanto stabilito dall'O.C.D.P.C. n. 482/2017, per il supporto nella verifica e collazionamento della rendicontazione, la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa nella tempistica meglio esposta nel comma 7.
2. La documentazione, oltre che anticipata in forma digitale, viene presentata, in duplice copia conforme, compilando per ogni intervento l'apposito modello predisposto dal Settore Contabilità (modello DS-R), con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal commissario:
  - Quadro economico aggiornato;
  - Atti di approvazione del progetto;
  - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
  - Contratto;
  - Verbale di consegna dei lavori;
  - Stati di Avanzamento dei Lavori;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
3. Per gli interventi attuati in somma urgenza la documentazione da presentare è:
  - Verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di casualità tra l'intervento e l'evento);
  - Atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto;
  - Verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura;
  - Contratto;
  - Stati di Avanzamento dei Lavori/servizi/fornitura;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.



4. Per gli interventi attuati in amministrazione diretta, oltre alla documentazione di cui sopra, sono ammesse a giustificazione delle spese sostenute le liste in economia per operai e/o mezzi d'opera, redatte in coerenza con l'art. 2, comma 6, delle presenti disposizioni-parte II, corredate dal D.U.R.C. dell'amministrazione/soggetto che ha eseguito i lavori in amministrazione diretta.
5. Il Settore consegna al Settore Contabilità il modulo DS-R e la relativa documentazione allegata copia conforme, mantenendone copia conforme per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede alla verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato durante l'anno o allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del soggetto attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, o dal soggetto esterno di cui sopra, Il Settore Contabilità segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.
7. Il soggetto attuatore deve fornire la documentazione rendicontativa al Settore in tempo utile al fine di rispettare la tempistica di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte del Commissario agli organi della Ragioneria dello Stato. A tal fine, a cadenza bimestrale, il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 15 settembre, il 31 ottobre ed il 31 dicembre ,il soggetto attuatore trasmette la documentazione giustificativa. Il Settore, previa verifica di completezza e pertinenza, trasmette al Settore Contabilità la documentazione pervenuta entro 10 giorni dalle date di cui prima.
8. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.



**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

..... (nome e cognome), ..... (qualifica)

..... (ente di appartenenza)

con riferimento all'evento 9-10 settembre 2017 dichiarato con DCM del 15/09/2017 e al contributo concesso per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati assegnato con Ordinanza del Commissario Delegato n. .... per euro .....

**ATTESTA**

- che i nuclei familiari evacuati e la loro composizione è quella che risulta nella tabella seguente
- che l'evacuazione è stata disposta con le ordinanze sindacali di cui si allega copia
- la sussistenza del nesso di causalità tra evento calamitoso e spesa sostenuta

Nominativo nucleo familiare	Data ed estremi provvedimento evacuazione	N° componenti nucleo familiare	N° componenti di età >65 anni o portatori, handicap, o con invalidità > 67%	Periodo evacuazione (dal ... al ... gg/mm/aa) (MAX durata stato emergenza)	Importo mensile (vedi OCDPC 482/2017)	Importo totale
<b>TOTALE</b>						

..... (data) Il responsabile del procedimento .....



**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

..... (nome e cognome) ..... (qualifica)

..... (ente di appartenenza)

con riferimento all'evento 9-10 settembre 2017 dichiarato con DCM del 15/09/2017 e al contributo concesso per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati assegnato con Ordinanza del Commissario Delegato n. .... per euro .....

**ATTESTA**

- che l'evacuazione è stata disposta con le ordinanze sindacali di cui si allega copia
- che i nuclei familiari evacuati sono stati alloggiati presso le strutture, per i giorni e al costo a fianco di ciascuno indicato
- la sussistenza del nesso di causalità tra evento calamitoso e spesa sostenuta

Nominativo nucleo familiare	Numero componenti	Data ed estremi provvedimento evacuazione	Periodo evacuazione (dal ... al ... gg/mm/aa) (MAX durata stato emergenza)	Strutture ricettiva	Giorni di permanenza	Costo giornaliero	Estremi della fattura	Importo complessivo fattura comprensivo di IVA
<b>TOTALE</b>								

..... (data)

Il responsabile del procedimento .....



**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

..... (nome e cognome), ..... (qualifica)

..... (ente di appartenenza)

con riferimento del all'evento 9-10 settembre 2017 dichiarato con DCM del 15/09/2017 e al contributoconcesso per gli interventi di soccorso disposto con Ordinanza del Commissario Delegato n. .... per euro .....

**ATTESTA**

- che la spesa/fornitura è stata disposta con gli atti di cui si allega copia;
- la sussistenza del nesso di causalità tra evento calamitoso e spesa sostenuta

<b>ID Piano interventi Ordinanza Commissariale</b>	Descrizione della spesa di soccorso sostenuta	Data in cui è stata disposta la spesa/fornitura	Estremi atto che dispone la spesa/fornitura (delibera GC- determina dirigenziale)	Impresa/ditta	Fattura n° del	Importo fattura comprensivo di IVA
<b>TOTALE</b>						

..... (data)

Il responsabile del procedimento .....



**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

..... (nome e cognome),  
..... (qualifica e ente di appartenenza)  
ai fini del contributo per l'intervento codice piano ..... Relativo all'evento 9-10  
settembre 2017 dichiarato con DCM del 15/09/2017, del comune di .....,  
prevista dall'ordinanza commissariale n. .... per euro .....

**INDICARE LA TIPOLOGIA A CUI LA ATTESTAZIONE SI RIFERISCE:**

- forniture di carburante dei mezzi di soccorso o di consumo di energia elettrica
- riparazione di mezzi di soccorso degli enti
- utilizzo di scorte di magazzino
- intervento eseguito nell'ambito di contratto di manutenzione
- intervento eseguito in amministrazione diretta

Attesta

.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...  
.....

la sussistenza del nesso di causalità tra evento calamitoso e la spesa sostenuta per il consumo o la riparazione successiva.

Si allegano i documenti giustificativi della spesa.

Il responsabile del procedimento

.....

..... (data)



MODELLO - U1 - RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO 30%

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con .....in data.....

Che il Settore regionale ..... ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta .....  
con il ribasso del ..... come risulta dal verbale di gara in data ....., approvato con .....

Che il quadro economico al netto del ribasso d'asta risultante dopo l'aggiudicazione, rimodulato/non rimodulato (cancellare la voce che non interessa) ai sensi delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

Chiede

la liquidazione di euro ..... pari al 30% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- atti di approvazione del progetto
- atti di affidamento di incarichi e lavori
- quadro economico aggiornato
- contratto e verbale consegna dei lavori

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - U2 - RICHIESTA EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL 40%

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che è già stato erogato il primo acconto del 30% dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro .....

Che il precedente acconto erogato dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro ..... è stato utilizzato per almeno il 75% per la copertura delle spese ovvero che il soggetto attuatore ha maturato obbligazioni (ad es SAL) per un importo pari ad euro ..... come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

Chiede

la liquidazione dell'ulteriore acconto di euro ..... pari al 40% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- prospetto relativo alle spese sostenute
- stati di avanzamento dei lavori
- atti di impegno e liquidazione e relativa documentazione amministrativo-contrattuale
- fatture di pagamento o documentazione equivalente
- mandati di pagamento quietanzati

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 482/2017

PIANO DEGLI INTERVENTI - INTERVENTI DI TIPO B E C

ALLEGATO AL MODELLO U2 - SPESE SOSTENUTE

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

Num.	Descrizione della spesa	Beneficiario	Estremi provvedimento di liquidazione	Numeri e data fattura	Importo	Mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore a favore dei beneficiari
TOTALI						

I documenti di cui sopra sono allegati al presente modello in copia conforme all'originale \_\_\_\_\_

DATA

FIRMA E TIMBRO





MODELLO - S1 - RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO 30%

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che la perizia dei lavori di cui sopra è stata approvata con .....in data.....

Che il Settore regionale ..... ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta .....

Che il quadro economico aggiornato è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che il verbale di consegna è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

Chiede

la liquidazione di euro ..... pari al 30% dell'importo del quadro economico della perizia giustificativa

Allega

- verbale di somma urgenza
- verbale di consegna

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - S2 - RICHIESTA EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL 40%

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che è già stato erogato il primo acconto del 30% dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro .....

Che il precedente acconto erogato dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro ..... è stato utilizzato per almeno il 75% per la copertura delle spese ovvero che il soggetto attuatore ha maturato obbligazioni (ad es SAL) per un importo pari ad euro ..... come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

Chiede

la liquidazione dell'ulteriore acconto di euro ..... pari al 40% dell'importo del quadro economico della perizia giustificativa

Allega

- atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto
- contratto
- prospetto relativo alle spese sostenute
- stati di avanzamento
- atti di impegno e liquidazione e relativa documentazione amministrativo-contrattuale
- fatture di pagamento o documentazione equivalente
- mandati di pagamento quietanzati

DATA	
FIRMA E TIMBRO	

REGIONE  
TOSCANA



COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 482/2017

PIANO DEGLI INTERVENTI - INTERVENTI DI TIPO B E C

ALLEGATO AL MODELLO S2 - SPESE SOSTENUTE

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

Num.	Descrizione della spesa	Beneficiario	Estremi provvedimento di liquidazione	Numeri e data fattura	Importo	Mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore a favore dei beneficiari
TOTALI						

I documenti di cui sopra sono allegati al presente modello in copia conforme all'originale \_\_\_\_\_

DATA

FIRMA E TIMBRO



MODELLO - D - VARIANTE

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
SOGGETTO ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro ..... relativa all'intervento di cui sopra e predisposta da questo Ente è stata approvata con .....

Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 11 delle Disposizioni;

OPPURE

Che il Settore regionale .... ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che tale perizia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 comma ..... lettera .....


Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Allega

- nuovo quadro economico

DATA	
FIRMA E TIMBRO	

<b>REGIONE TOSCANA</b> 	COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 482/2017  PIANO DEGLI INTERVENTI - INTERVENTI DI TIPO B E C
---	---

MODELLO CRONOPROGRAMMA DS-C

SOGGETTO ATTUATORE	
OGGETTO LAVORI	
COMUNE/LOCALITA'	
ORDINANZA	
IMPORTO	

ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO		DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA
PROGETTO PRELIMINARE	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		
PROGETTO DEFINITIVO	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		
PROGETTO ESECUTIVO	inizio attività		
	ultimazione		
	approvazione		

FASI DI ATTUAZIONE	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA
AVVIO PROCEDURE DI GARA		
AGGIUDICAZIONE		
STIPULA CONTRATTO		
CONSEGNA DEI LAVORI		
ULTIMAZIONE		
COLLAUDO/CRE		

SOSPENSIONI	DATA INIZIO	DATA FINE
n. MOTIVO		

DATA		
FIRMA E TIMBRO		



Totale 1				Totale 2		

Per gli espropri indicare gli estremi del provvedimento/i di liquidazione, gli importi e i beneficiari	Mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore a favore dei beneficiari
--	---

N°	Data	Importo €	Beneficiario	N°	Data	Importo €
Totale 3				Totale 4		

<b>Tot 1+ Tot 3</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot2+Tot4</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	------------------	-------------

Responsabile del procedimento:
--------------------------------